



Il Green Pass per i lavoratori dell'ospitalità: adempimenti, obblighi e responsabilità

Giada Benincasa
Webinar - 1° ottobre 2021

D.L. 21 settembre 2021, n. 127



Il 21 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 127 che ha esteso l'obbligo della **Certificazione Verde Covid-19** (c.d. Green Pass) ai **luoghi di lavoro privati e pubblici**.

Tuttavia, in Italia è stato introdotto per la prima volta l'obbligo del Green Pass a partire dal 6 agosto 2021 per fruire di alcuni servizi e di alcune attività (es. ristorazione al chiuso); dal 1 settembre è stato estesa a Scuole, Università e mezzi di trasporto a lunga percorrenza.

Cosa è la Certificazione Verde Covid-19 (c.d. Green Pass)



La certificazione verde (c.d. “**Green Pass**”) è la certificazione comprovante lo stato di:

1. avvenuta **vaccinazione** contro il SARS-CoV-2 (12 mesi);
2. avvenuta **guarigione** dall’infezione da SARS-CoV-2 (6 mesi);
3. effettuazione di un **test molecolare o antigenico rapido** con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 (48 h / 72 h).

Obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro privati



Chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato, dal **15 ottobre 2021** al 31 dicembre 2021 (termine attualmente previsto per la cessazione dello stato di emergenza) è **obbligato a possedere ed esibire** «su richiesta» il **Green Pass** per poter accedere ai luoghi ove è svolta l'attività.

Obbligo del Green Pass VS obbligo di vaccinazione



L'obbligo del **Green Pass** non deve essere confuso con l'**obbligo di vaccinazione** che, attualmente, è previsto nel nostro ordinamento come “requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento” della prestazione lavorativa solo per il settore sanitario, nello specifico per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” che “svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali”

(art. 4, d.l. 44/2021)

Chi riguarda l'obbligo?



Qualsiasi «**lavoratore**» a prescindere dalla tipologia contrattuale: «a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato» e che, per svolgere dette attività, accedano a un luogo di lavoro «anche sulla base di contratti esterni».

La nozione di «**datore di lavoro**» richiama il concetto molto ampio contenuto nel d.lgs. n. 81/2008 e, pertanto, coloro che hanno il potere di regolare e disciplinare l'organizzazione del lavoro.

Qualsiasi luogo «**in cui l'attività lavorativa è svolta**» e, dunque, non solo all'interno dei locali del proprio datore di lavoro.

Verifica e controllo del Green Pass



I datori di lavoro «sono tenuti a verificare il rispetto» dell'obbligo in capo ai lavoratori e, a tal fine, è necessario definire «**entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative** per l'organizzazione delle verifiche».

È previsto «**prioritariamente**, ove possibile, che tali controlli siano effettuati **al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro**», fermo restando che i controlli possono essere effettuati anche «a campione».

Entro il 15 ottobre 2021 è necessario predisporre una **procedura scritta**, con cui definire **le modalità di controllo e i soggetti autorizzati** alla sua effettuazione.

Come avviene la verifica del Green Pass?



Tramite l'App «**Verifica C19**» predisposta dal Governo.

Deve essere fatta da un **soggetto incaricato mediante una delega nominativa** con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

Durante la verifica potrà essere richiesto all'intestatario del Green Pass di verificare la sua **identità personale** (mediante esibizione di un documento di identità). **È vietato raccogliere e conservare dati durante la verifica.**

Quali sanzioni per i lavoratori?



SCENARIO 1

- **assenza ingiustificata** fino all'esibizione della certificazione;
- **sospensione della retribuzione/compensi/emolumenti.**

SCENARIO 2

- **sanzione amministrativa** in caso di accesso senza certificazione;
- **sanzione disciplinare** in caso di accesso senza certificazione.

SCENARIO 3 (aziende con meno di 15 dipendenti)

- **assenza ingiustificata (5 giorni) + sospensione (10 giorni +10 giorni).**

Quali sanzioni per il datore di lavoro?



In caso di **mancato controllo o mancata adozione delle misure organizzative**, la **sanzione amministrativa** irrogata al datore di lavoro dal Prefetto può andare **da 400 a 1.000 euro**.

È ancora necessario aggiornare i protocolli di sicurezza?



Le misure di sicurezza disciplinate all'interno dei protocolli aziendali **NON sono alternative** all'obbligo del Green Pass, il quale incide almeno su due aspetti centrali disciplinati dal Protocollo di sicurezza:

- il Green Pass cambia le **modalità di accesso** (art. 2) e la **gestione degli spazi comuni**, es. mense (art. 7) e il contenuto delle **informazioni** (art. 1);
- È necessario prevedere procedure operative di verifica del Green Pass (da stabilire entro il 15 ottobre 2021).

Art. 29-bis dl 23/2020 → ancora in vigore